

**F. PIZZOLATO<sup>F</sup> – P. COSTA<sup>F</sup> (a cura di), *Il lato oscuro della sussidiarietà*, Giuffrè, Milano 2013 (pp. X – 208). Contributi di L. GRION, S. COTELLESA, P. COSTA, A. SCALONE, F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, E. DI CARPEGNA BRIVIO, M. LIVA.**

Lo studio collettaneo si muove in continuità con una precedente ricerca incentrata attorno al tema del rapporto tra potere politico e potere privato (*sub specie* di potere economico: F. PIZZOLATO - a cura di - *Libertà e potere nei rapporti economici. Profili giuspubblicistici*, Giuffrè, Milano 2010) e raccoglie i contributi di studiosi di diversa formazione (giuridica, filosofica, politologica).

La sussidiarietà è la chiave di lettura con cui la Costituzione suggerisce di leggere, in linea generale e ben prima della riforma del 2001, i rapporti intercorrenti tra le articolazioni del corpo sociale e la sfera istituzionale. E, tuttavia, si tratta di un principio che, lungi dall'essere neutrale o meramente procedurale, si trascina dietro una densità di significati e di implicazioni, anche sul piano giuridico, di cui l'interprete deve essere consapevole.

Il principio di sussidiarietà sembra infatti segnare l'abbandono del modello incentrato sulla sovranità rappresentativa, almeno se questo è interpretato come un modo di pensare lo Stato in cui ogni questione di contenuto è risolta nella decisione sovrana, separata dalla conflittualità sociale.

Dal punto di vista filosofico, il principio di sussidiarietà appartiene a una costellazione concettuale di cui è parte significativa e significante il concetto di "bene comune". Inserita nella costellazione di principi a cui appartiene e da cui è anche generata, la sussidiarietà sembra pensabile se sullo sfondo dell'ordinamento da essa conformato sia dato il punto fermo di un riferimento comune.

Si pongono in questo modo antichi problemi della filosofia politica: quello della giustizia, quello dell'*ethos* e forse perfino quello della verità.

E tuttavia, il pluralismo che oggi si manifesta nella società e che chiede di essere ordinato attraverso il diritto non pare naturalmente "abbracciabile" da un qualsivoglia quadro unitario di significati e di riferimenti anche solo etico-culturali. Entro queste condizioni storiche e culturali, l'interrogazione che si fa largo e occupa lo sfondo comune della ricerca è se la sussidiarietà sia ancora un modello possibile; o se, piuttosto, evocata fuori contesto, non rischi di manifestare il suo "lato oscuro", quello cioè di un *caos* in cui a prevalere è infine, di nuovo, la *hybris* dei poteri privati.

Avvertita – grazie alla cooperazione interdisciplinare – di questo rischio, la ricerca si trova però a fronteggiare e, possibilmente, a dover scansare un'insidia opposta, e cioè quello di cristallizzare e dunque irrigidire il principio di sussidiarietà entro un contesto etico-culturale oggi smarrito.

Se infatti non v'è dubbio che il principio di sussidiarietà presupponga un'idea di società che, in quanto articolata in formazioni sociali, può richiamare un'immagine organica, premoderna del "corpo" sociale, la sua stessa "invenzione" ed evocazione entro la dottrina sociale della Chiesa implicano il moderno concetto di Stato, finanche nella sua declinazione di *welfare state*.

Se dunque non può essere maneggiata con un eclettismo leggero, nemmeno può dirsi che la sussidiarietà sia estranea, sin dalla sua prima formulazione, alla presenza e all'azione dello Stato moderno: si apre dunque la ricerca delle vie di una conciliazione possibile e sensata, sia sul piano concettuale (è la prospettiva filosofica), sia su quello pratico dell'organizzazione dei rapporti sociali (la prospettiva giuridica).

Tali implicazioni problematiche del principio di sussidiarietà, al di là delle soluzioni proposte e proponibili, non sempre sembrano sufficientemente colte ed adeguatamente concettualizzate nel dibattito dottrinale italiano. A tale riguardo, a parere dei curatori, quanto mostrato dal contributo di A. Scalone costituisce una conferma della validità dell'ipotesi di ricerca iniziale: il dibattito dottrinale tedesco sembra mostrare chiaramente l'inevitabile coinvolgimento nel discorso sulla sussidiarietà (anche solo per giungere alla sua negazione) del problema di un ordine oggettivo della società.

<sup>F</sup> *Professore associato di diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano – Bicocca*

<sup>F</sup> *Assegnista di ricerca in diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano – Bicocca*

Forum di Quaderni Costituzionali